ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA IN SOSTITUZIONE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA-PIEMONTE

Art. 6

Presidente e vice presidente

Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri. Egli dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. Se e' nominato presidente dell'ente un funzionario dello Stato, egli dovra' essere collocato fuori ruolo per il periodo di durata dell'incarico, con le modalita' di cui agli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Vice presidente di diritto e' il comandante del porto di Savona. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce esercitandone le funzioni in caso di assenza o di impedimento. Al presidente sara' corrisposta un'indennita' annua, sul bilancio dell'ente, nella misura che sara' fissata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Versione in vigore dal 6 aprile 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte
Estremi	Legge 1 marzo 1968, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-savona-in-sostituzione/art-6-presidente-e-vice-presidente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it